

LV.

TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge concernente le società ed associazioni commerciali — Modificazione proposta dall'Ufficio Centrale al primo comma dell'art. 14, oppugnata in parte dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Considerazioni del Senatore Corsi T. a cui risponde il Senatore Pescatore — Proposta aggiuntiva del Senatore Beretta — Osservazioni del Senatore Miraglia a favore della modificazione proposta dall'Ufficio Centrale — Repliche del Senatore Corsi T., del Ministro e del Senatore Beretta — Considerazioni del Relatore, del Senatore Pescatore e del Ministro — Dichiarazione del Senatore Beretta — Reiezione della proposta aggiuntiva del Senatore Beretta — Approvazione del primo alinea dell'articolo modificato dall'Ufficio Centrale — Osservazione del Senatore Beretta — Approvazione del secondo, terzo e quarto alinea — Aggiunta proposta dal Senatore Pescatore al 5. alinea non accettata dal Relatore — Osservazioni del Ministro a sostegno del testo ministeriale, e del Relatore a sostegno di quello dell'Ufficio Centrale — Replica del Ministro — Nuove considerazioni dei Senatori Pescatore e Corsi T. — Osservazioni del Senatore Astengo — Proposta di rinvio del Senatore Pescatore approvata — Emendamento proposto dal Senatore Pescatore, rinviato alla Commissione — Mozione del Relatore — Istanza del Senatore Pescatore — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 15 — Considerazioni dei Senatori Corsi T. e Miraglia, e proposta di emendamento accettata dal Ministero e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 15 per parti e per intero.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 30. Il Vescovo di Genova fa istanza perchè dal Senato venga respinto l'art. 11 del progetto di legge sul reclutamento.

31. Parecchi abitanti di Somma provincia di Milano fanno identica istanza.

Il Senatore Cutinelli domanda, per motivi di

famiglia, il congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali rimasta all'art. 14. del quale do lettura:

Art. 14.

« Le società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito e alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali indicati nell'articolo 27, se stabiliscono nel regno una sede secondaria od un'agenzia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

» Le persone, che dirigono od amministrano tali sedi secondarie od agenzie, hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali.

» Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'art. 2, esse devono adempiere le formalità prescritte per le società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime.

» L'inadempimento delle formalità prescritte dal presente articolo produce le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori, ed i rappresentanti di qualsivoglia specie, responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli obblighi sociali.

» Il presente articolo non è applicabile alle società aventi nel regno la loro sede o l'oggetto principale della loro impresa, le quali sono considerate come società nazionali, e vanno soggette a tutte le disposizioni della presente legge, quantunque il loro atto costitutivo sia stato stipulato all'estero. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone come emendamento al primo alinea di sostituire la parola *rappresentanza* alla parola *agenzia*, e aggiunge alla fine dello stesso alinea le parole: *e devono dichiarare le persone che dirigono od amministrano tali sedi o altrimenti rappresentano la società nello Stato*.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro, se accetta questa modificazione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io sarei lieto di potere annuire intieramente all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; ma se mi è dato accettare l'aggiunta (anzi ringrazio l'onorevole Relatore di averla proposta), non potrei egualmente acconsentire alla sostituzione della parola *rappresentanza* a quella di *agenzia*.

Non si tratta di una questione di parole; se così fosse, non varrebbe la pena di discutere, ma è, secondo il Ministero, questione veramente sostanziale.

Ieri, trattandosi dell'articolo antecedente e

riguardo ad analoga proposta di sostituzione fatta dall'Ufficio Centrale, dichiarai che il Ministero non dissentiva, perchè la disposizione era applicabile soltanto alle società nazionali. Rispetto a queste società che hanno sede nel Regno, si parli di agenzie o di rappresentanze, non si può andare incontro ad alcuno di quegli inconvenienti, a cui il Ministero crede si possa dar adito, usando la parola *rappresentanza* invece di *agenzia*, in questo articolo che riguarda le società straniere.

Mi permetta il Senato di ricordare, che in materia non identica, ma che ha molta relazione con quella che stiamo trattando, fu dibattuto nell'altro ramo del Parlamento, se in una disposizione di legge, dovesse adoperarsi la parola *rappresentanza* o *agenzia*, quella di *rappresentante* o quella di *agente*. Ciò accadde relativamente alle società di assicurazione, e la questione fu fatta particolarmente in relazione alle leggi d'imposta, ma non senza riguardo altresì agli interessi economici nazionali. Si diceva, e nell'altro ramo del Parlamento fu ammesso, che quando si fosse dichiarato che a certi obblighi, a certe condizioni fossero sottoposte soltanto le rappresentanze o i rappresentanti delle società estere, poteva troppo facilmente avvenire che questi rappresentanti o rappresentanze, non si trovassero mai; mentre non sarebbero per contrario mancate le persone incaricate degli affari di quella società, sebbene non investite di formale rappresentanza.

Nè mi si dica, che in questo progetto del Ministero si voglia sottoporre alle formalità stabilite da questa legge le società tutte che mandano agenti in Italia; e che con ciò si vada all'assurdo, all'impossibile.

Egli è innegabile, che sotto il nome d'agente sta anche il commesso viaggiatore, che viene come incaricato passeggero di una società, e nel paese nostro per essa fa degli affari. Ora, gli avversi alla proposta ministeriale obiettano: volete che questo agente, per potere operare, debba adempiere alle formalità prescritte dalla nostra legge? Io rispondo di no.

Nè il Ministero va nel suo progetto a quelle estremità; il commesso viaggiatore che viene in Italia per conto d'una società, non obbliga questa alla pubblicazione e al deposito del suo atto costitutivo o ad altro.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Diffatti l'articolo dichiara che le società costituite all'estero sono soggette alle formalità di cui si tratta, se stabiliscono nel Regno una sede secondaria od agenzia; e dacchè si dice stabilire è esclusa ogni idea, che si voglia applicare questa legge a relazioni transitorie e passeggere.

Quando una società estera abbia in Italia persona stabilitavi apposta per trattare e concludere i suoi affari, allora soltanto essa deve andar soggetta alle prescrizioni della legge. Poco importa che lo stabilimento sociale abbia o no titolo di rappresentanza; neppure è essenziale che la persona ad esso preposta abbia un mandato regolare; basta che il fatto sia.

Se si scrive nell'articolo *rappresentanza* invece di *agenzia*, *rappresentante* invece di *agente*, avverrà che il rappresentante spesso non ci sarà; ond'è che alla sanzione della legge sarà solamente soggetto chi vuole, mentre era concetto del Governo, e a questo concetto partecipa di certo anche l'Ufficio Centrale, che quantunque volte una società estera con un istituto permanentemente esercita la sua azione in Italia, debba essere soggetta alle prescrizioni di questa legge, per quello che riguarda il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo.

Queste sono sommariamente le ragioni per le quali io, d'accordo col mio collega, Ministro Guardasigilli, domando al Senato che gli piaccia di respingere la parola *rappresentanza* che l'Ufficio Centrale vorrebbe introdurre in questo paragrafo.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Corsi.

Senatore CORSI T. Io credo che non sarà difficile intendersi coll'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio se definiamo bene la parola e ci facciamo un'idea chiara di quello che rispettivamente si desidera.

La parola *rappresentante* messa dall'Ufficio Centrale in quest'articolo non è stata posta a caso. Oggi il commercio nella sua varia trasformazione ha subito anche questa, che mentre gli scambi internazionali si facevano per lo passato principalmente per mezzo di quelli che si chiamavano commissionari, vale a dire negozianti locali incaricati di comprare e di vendere, oggi la facilità di trasmettere ordini per le sollecite comunicazioni, ha persuaso molti

industrianti esteri della maggior loro convenienza di avere un rappresentante proprio nel paese; di qui è venuta l'istituzione nuova nel commercio del rappresentante che forse 50 anni fa non era conosciuta.

Le società estere dunque e anche i fabbricanti esteri hanno un loro speciale rappresentante nello Stato il quale ha la facoltà di combinare, di concludere, e di eseguire i contratti nell'interesse della casa mittente. Questo è il vero rappresentante. Le case estere hanno anche qualche volta degli agenti, ma l'agente, per il significato legale che si è dato a queste diverse persone non hanno la facoltà di concludere i contratti, ma unicamente riferiscono le offerte ricevute alla casa mittente la quale stringe ed eseguisce direttamente il contratto. Di qui la diversità sostanziale fra il rappresentante e l'agente; il primo rappresenta a tutti gli effetti, la casa che lo ha incaricato, l'agente non è altro che un incaricato di cercare gli affari, e quando li ha trovati di comunicarli alla casa la quale li stabilisce direttamente colla persona che è stata indicata dal suo agente.

Ora, questa diversità sostanziale che intercede fra queste due persone di commercio porta la necessità nella disposizione di cui ci occupiamo che se la società ha nello Stato un suo rappresentante, vale a dire un incaricato per conto suo di stipulare e concludere definitivamente i contratti, è interessante che si conosca la sua istituzione, che sia pubblicato il suo atto di fondazione affinché il pubblico possa conoscere quali sono le forze della casa che gli ha data questa facoltà; ma se invece di un rappresentante vi è un semplice agente il quale non ha altro incarico che quello di cercare di combinare il contratto come farebbe un sensale fra due negozianti che stanno nello stesso paese, in questo caso non vi è nessuna necessità di sapere come la società si è costituita, quali sieno le sue forze e tutte quelle specialità...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore CORSI T.... Alle quali si richiede la pubblicazione nell'articolo in discorso. In questo caso il terzo contraente contrae colla società estera come vi contrarrebbe se l'agente non esistesse. Una società di strade ferrate sa che a Londra vi è una determinata fabbrica,

per esempio di locomotive, può scrivere direttamente alla fabbrica e contrattare. In questo caso nessuno dice che si debba sapere nel regno quali sieno le forze di questa casa, chi sieno i suoi amministratori. Se invece di ricercare la casa estera direttamente, essa gli è indicata da un agente, questa non è circostanza valevole perchè si debba sottoporre la casa estera alle pubblicazioni che si prescrivono per le società.

Ecco perchè l'Ufficio Centrale ha tolta la parola *agente* ed ha sostituita quella di *rappresentante*.

Il signor Ministro fa due osservazioni. Dice in primo luogo che in un'altra legge di tasse, si è adoperata la parola *agente* per togliere ogni equivoco. Ma io mi permetto osservare che il caso è molto diverso. In materia di tasse, si potrà colpire anco l'agente perchè il tassabile non sfugga alle giuste richieste del fisco. L'agente in sostanza cumula una quantità di affari per case estere; col di lui mezzo la casa estera viene a fare dei lucri nello Stato, e può essere che apparisca giusto (né io ora intendo esaminare e decidere la questione sotto questo rapporto) che l'agente debba subire di essere regolarmente tassato, per la società alla pari dei nazionali. Ma quando si tratta di determinare se la società debba pubblicare tutti i suoi atti per essere conosciuta dai terzi, la cosa cambia assolutamente. Allora bisogna distinguere: se la società viene a concludere gli affari nello Stato, è interessante che gli statisti conoscano le sue forze, o il modo col quale si è organizzata.

In questo caso il terzo contraente deve poter prendere le informazioni necessarie, e averne il mezzo; ma non si può esigere che debba trovare ove prendere informazioni chi contrae legalmente all'estero, e trovare le indicazioni alla cancelleria del tribunale di commercio.

Il signor Ministro osservava ancora che qualche volta si può confondere questa parola di *agente* con quella di *rappresentante*, e può accadere che un semplice agente sia rappresentante e che il rappresentante qualificato con questa parola cerchi di sfuggire all'azione della legge prendendo un nome diverso; ma in questo caso questi sarà passibile delle conseguenze.

La legge non può contemplare che un caso

ed è questo. Qualunque rappresentante di società estere, si chiami con questa parola o si chiami con quella di agente, se ha la facoltà di concludere i contratti, si deve sottoporre alle formalità che porta la legge; se non ha questa facoltà di concludere i contratti qualunque sia il suo nome, esso è esonerato da queste formalità. Quindi mi pare che anche questa circostanza non ci autorizzi ad adoperare una parola che porterebbe un onere indebito sopra una persona commerciale, che non può essere sottoposta all'onere medesimo, perchè lo Stato non ha il diritto d'imporre a questa persona le formalità le quali sono richieste solo per coloro che vengono effettivamente a porre una sede o in modo diverso a concludere dei contratti nello Stato.

Mi pare che queste osservazioni dovrebbero persuadere l'onorevole signor Ministro a non adottare nell'articolo una parola la quale non avrebbe una giustificazione legale perchè andrebbe a colpire degl'individui i quali, per quanto restino nello Stato temporariamente o stabilmente, non possono essere sottoposti agli obblighi ai quali si vorrebbero sottoporre.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Ora che l'onorevole Senatore Corsi ha spiegato con tanta chiarezza lo scopo dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, mi pare che emerge molto chiara, assai più limpida la ragione che assiste il progetto del Ministero.

L'onorevole Senatore Corsi ha avvertito che per consuetudine introdotta da qualche tempo nel commercio internazionale si distingue tra agente o direttore di agenzie da una parte e il rappresentante dall'altra. Il rappresentante di una società straniera è quello che ha per missione non solamente di propagare nello Stato le operazioni della società straniera promuovendone gli interessi, cercando compratori ecc. ma inoltre ha la facoltà di stipulare il contratto senza averne ricevuto l'autorizzazione della società madre. Se all'opposto, quando sono trovati i compratori, le persone che stipulerebbero un contratto qualunque, quando i contratti stessi sono preparati, si deve poi aspettare un mandato speciale per concludere, allora si ha nello Stato una semplice agenzia, non una rappresentanza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Ciò posto, l'Ufficio Centrale pretende che alla semplice agenzia non si debba imporre l'obbligo di pubblicare i contratti.

Per me, mi perdoni l'Ufficio Centrale, io trovo affatto insussistente la proposizione, e dal lato dell'interesse nazionale, e dal lato del diritto. Che l'agente della società madre sedente in territorio straniero abbia la facoltà di stipulare definitivamente, oppure, intesi i contratti coi nazionali, debba poi chiedere il mandato alla società madre per stipularli, oppure abbia anche a rimandare i nazionali a stipularli direttamente colla società madre, credo che per noi questa circostanza sia indifferente.

L'interesse dei nazionali è uno solo, quello di trovare un'agenzia della società straniera stabilita qua per potervi far capo; stabilita qua l'agenzia della società straniera si trattano i contratti coll'agenzia, e si concludono; e per trattare e concludere non hanno forse i nazionali bisogno di conoscere la costituzione della società straniera, e di avere sott'occhio i suoi statuti? Altrimenti sarebbero ingannati.

Che poi l'agente abbia la facoltà di stipulare i contratti, oppure debba aspettare il mandato, ovvero anche debba rimandare il nazionale a stipulare direttamente colla società madre (il che mi pare non possa accadere di frequente) che importa ciò? L'affare è concluso, e se i nazionali sono ingannati, saranno ingannati anche nella stipulazione definitiva.

Dunque evidentemente, a mio avviso, il legislatore italiano non può tener conto di questa differenza che riguarda solo i rapporti interni tra l'agenzia e la società madre; è un rapporto interno, è una differenza nella maggiore o minore larghezza del mandato; la società straniera madre dia il mandato al suo agente di cercare i contratti di prepararli o concluderli, oppure dia il mandato più ristretto di cercare o preparare i contratti, d'intenderli, ma poi prima di stipulare, di chiedere un'istruzione speciale alla società madre, questo ripeto non riguarda che gli interessi ed i rapporti interni tra la società estera e l'agenzia; ma non riguarda punto il legislatore italiano che deve procurare tutte le guarentigie perchè gli italiani non siano tratti in errore, e non riguarda pure i connazionali nostri, i quali trattando coll'agenzia, che fu istituita appositamente per questo e concludendo i suoi affari

coll'agenzia hanno bisogno evidentemente di aver sott'occhio tutti gli elementi che possono interessare il loro contratto.

Dunque dal lato dell'interesse mi pare che non ci sia dubbio. Dal lato del diritto poi io non so comprendere come il legislatore italiano si possa credere vincolato. C'è o non c'è quest'agenzia, uno stabilimento permanente creato nello Stato?

Questo stabilimento che cos'è in sostanza?

È una società stabilita nel territorio. In fatti che importa ai legislatori italiani che gli stranieri i quali hanno creato uno stabilimento commerciale qua siano anche associati nel loro paese? Tra lo stabilimento commerciale creato qua e la società stabilita nel loro paese, vi è un rapporto interno. Ma questo non si riflette nè punto nè poco. Sono stranieri che, per una ragione qualunque, anche perchè sono già associati nella loro patria, hanno creato uno stabilimento commerciale destinato ad operare nel nostro Stato.

Ma, che cosa è, o Signori, questo stabilimento? È un ente morale che si crea dalla legge nostra. E qui, ripeto, ciò che in altra occasione ho detto, che la qualità di ente morale o collettivo (chiamatelo come volete) non può emergere che dalla legge. Ma queste qualità di enti morali sono dalla legge create in doppio modo. O sono create volta per volta quando un particolare fa una fondazione qualunque avente per oggetto il bene pubblico, ma che non entra in nessuna delle categorie create dalla legge; e quindi domanda un decreto reale che eriga la sua fondazione in ente morale. Oppure, Signori, c'è un altro modo di creare enti morali. Si creano questi enti morali con una legge generale: e quando mai, per esempio, si è udito che per erigere (quando era lecito), per fondare benefici ecclesiastici si richiedesse, volta per volta, un decreto del potere esecutivo? Anche presentemente ognuno può fondare una parrocchia.

Ebbene, si fonda la parrocchia, si conferisce la dote, si ottiene l'autorizzazione del vescovo: la parrocchia esiste ed è ente morale, e non interviene punto nessun decreto reale, molto meno una legge. Quando era lecito fondare benefici ecclesiastici semplici e cappellanie emergevano tutti i giorni degli enti morali, enti propriamente capaci di pos-

sedere e di acquistare; ripeto, interveniva forse una legge, un decreto reale? No, ma pure erano enti morali creati dalla legge, perchè la legge, con una disposizione generale, aveva dichiarato, semprechè intervenivano le tali e tali condizioni, che l'ente morale s'intendeva creato.

Or bene, ciò che dico delle altre fondazioni si verifica in fatto di società commerciali. Sono enti morali che possiedono effettivamente, e che possiedono in maniera che, come diceva altra volta, verificandosi un fallimento il loro patrimonio spetta proprio alla società, e spetta talmente alla società, che i creditori di essa escludono tutti i creditori particolari dei soci: che se i soci fossero comproprietarii, i creditori loro particolari avrebbero diritto di concorrere per contributo con i creditori della società.

Dunque le società commerciali sono enti morali creati dalla legge civile; e come mai può una società estera estendere la sua qualità di ente morale fuori del territorio? È impossibile, torno a dire, che se gli stranieri come individui associati nel loro paese, oppure no (ciò non importa), vengono in Italia e vi creano qui un loro stabilimento sociale primario o secondario (a noi non fa), ne hanno tutto il diritto, ma lo stabilimento loro è un ente morale commerciale, creato qui, nato qui, ed eretto in ente morale dalla nostra legge.

Ora, qualunque società, grande o piccola che sia, creata da Italiani nel nostro territorio, è vero sì o no che ha l'obbligo di pubblicare i suoi statuti? Come dunque potremo noi ammettere una differenza, per piccola che essa sia, la quale potesse dar migliori condizioni agli stranieri che agli Italiani? Ciò non è assolutamente inopportuno.

Aggiungo un'ultima considerazione, e questa di diritto pubblico.

Domanderò, se costituita da stranieri una agenzia, una sede, sia pure secondaria, del loro commercio nel nostro territorio, se questa sede non sia soggetta a tutti quanti i tributi che il legislatore ha imposto alle società nazionali?

Nessuno potrà sostenere che gli stranieri siano autorizzati a stabilire, a creare uno stabilimento di commercio senza pagare quelle

tasse che gli Italiani pagano per lo esercizio di un commercio simile.

Come dunque vogliamo noi sostenere che questi stabilimenti non sono soggetti in tutto e per tutto alle leggi nazionali? Che non vi siano soggette in ragione delle operazioni che fanno, in ragione della loro situazione, in ragione della qualità che loro imprime la nostra legge?

Se si ammettesse la differenza che vorrebbe introdurre l'Ufficio Centrale per organo dell'onor. Senatore Corsi, di distinguere cioè, tra agenzie e rappresentanze, dimodochè le agenzie non siano da considerarsi e non si abbia da impor loro l'obbligo di pubblicare gli statuti per il supposto, che il legislatore italiano non abbia alcuna presa, alcuna autorità sulle semplici agenzie straniere, esse non pagheranno nemmeno la tassa di ricchezza mobile, che pur lo Stato non avrebbe autorità, la facoltà d'imporre a loro (se manca di autorità anche per imporre a loro il men grave obbligo di pubblicare il contratto sociale), e ne verrebbe l'assurdo che gli stranieri potranno, per mezzo delle loro agenzie che saranno vere sedi commerciali, far concorrenza in tutti i generi di commercio agli Italiani, i quali devono pagare la tassa di ricchezza mobile, tassa gravissima, e con questo privilegio fare anche dei pingui profitti.

Io credo quindi che questa teoria dell'Ufficio Centrale non sia ammissibile.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. I discorsi pronunziati dall'onor. signor Ministro, dal Relatore e dall'onorevole Senatore Pescatore, mi pare abbiano dimostrato che hanno una grande importanza siano le agenzie, siano le rappresentanze che vengano stabilite da società commerciali estere nel nostro paese. Mi pare quindi che si potrebbero conciliare le divergenti opinioni dell'onor. signor Ministro e dell'Ufficio Centrale, se si aggiungesse alle parole *sede o agenzia* anche quella di *rappresentanza*.

Ritengo che in questo modo sarebbe provveduto all'interesse dei nazionali, verso qualunque società che stabilisca, sotto una forma o un'altra, un centro d'affari, e ciò tanto più perchè non è precisato molto bene dalla legge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

che cosa sia un'agenzia e una rappresentanza, ed io ritengo che più o meno perfettamente rappresenti la società anche l'agenzia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Se le osservazioni dell'onorevole Senatore Corsi hanno trasfuso nell'animo dell'onorevole Pescatore il convincimento che bisogna seguire il progetto ministeriale onde raggiungere il fine di salvare i diritti dei terzi, a me hanno prodotto le considerazioni dell'onorevole Pescatore il convincimento che abbia ragione l'onorevole Senatore Corsi.

Per vero si sconosce la natura dell'agenzia quando si vuol sostenere che una società estera che stabilisce nel Regno un'agenzia debba depositare e pubblicare il contratto costitutivo della società.

Un'agenzia, benchè permanente, procura ma non conchiude affari; ed è troppo noto che l'intermediario non obbliga alcuna delle parti, e non contrae obbligo alcuno. Come dunque si vorrebbe sottoporre a responsabilità personale il preposto ad un'agenzia per non aver pubblicato l'atto costitutivo della società estera?

Nè dicasi dall'onorevole Senatore Pescatore che l'*istitutore* obbliga la società, perciocchè quando il preposto ad un'agenzia è *istitutore*, ha il mandato tacito di conchiudere affari, e quindi essendo in questo caso il rappresentante della società estera, deve pubblicare l'atto costitutivo di quella società sotto pena della responsabilità personale. Dunque è indispensabile la rappresentanza perchè l'atto costitutivo della società estera debba essere pubblicato; e ben a ragione l'Ufficio Centrale non vuole la pubblicazione quando una società estera abbia nel Regno una semplice agenzia, ma soltanto quando vi abbia una rappresentanza.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Io sono abituato ad ammirare il perspicace ingegno del Senatore Pescatore, ma non posso dissimularvi, come io dubiti seriamente che in questa materia egli sia preoccupato da un'idea continua, la quale turba certamente la sua mente di legislatore, e che dimentichi un principio di dritto commerciale, o meglio un'esigenza commerciale.

Il fatto che turba molto la mente dell'onore-

vole Pescatore è quello della diffidenza, è quello di vedere per tutto le frodi, di cercare sempre di ripararle. Ora, il legislatore deve certamente provvedere a ciò, deve procurare che gli affari camminino sulla via retta, ma non deve partire dal concetto che in questo mondo, ci si stia tutti per ingannarci l'un l'altro.

Quindi bisogna lasciare un po' di campo alla buona fede, e non supporre sempre che i casi di frode nascano così di frequente.

Il Senatore Pescatore poi dimentica una necessità del commercio; anzi tre necessità che ha il commercio, e sa l'onorevole Senatore Pescatore quali sono queste tre necessità: libertà, libertà, libertà.

Se si vuole con delle sottigliezze cercare regole per inceppare da tutte le parti le operazioni commerciali, si soffoca il commercio; a forza di proteggerne la buona fede, si finisce per non avere più commercio. Ora, l'onorevole Pescatore dice che bisogna sottoporre alla formalità della pubblicazione anche le agenzie, perchè anche le agenzie vengano qui a fare affari, essere di interesse generale che si conosca la natura delle società che sono da esse agenzie rappresentate.

Che vi possa essere in largo senso un interesse a conoscere la natura di tutte le estere società, certamente nessuno vorrà impugnarlo. Di qualunque società, di qualunque casa estera che viene nel nostro Stato a contrattare se vi fosse pure un mezzo per conoscere strettamente la fortuna, la potenza, il modo col quale si è costituita, questo in largo senso sarebbe un vantaggio; ma se in ogni operazione commerciale ch'è si contrae con case estere nello Stato, dovessero farsi queste indagini, il commercio certamente non camminerebbe.

Ora, vi ha interesse assoluto, diretto, che quando vi sono delle agenzie, si conoscano queste particolarità per proteggere l'interesse generale? Sostengo che questo interesse non vi è, e ne porgo qualche esempio.

Se si prescrivesse che ogni casa estera, la quale voglia fare operazioni nel nostro Stato, debba rendere conto in modo pubblico del fatto suo prima di poter contrattare, quale ne sarà la conseguenza?

Per esempio, oggi è ovvio in commercio che alcune case di Parigi o di Londra, o di altra piazza qualunque acquistano titoli o fondi

pubblici, e queste case hanno un sensale determinato: codesto è il loro agente: ora questo mezzano che sta alla Borsa, e che con essere prescelto diventa l'agente di queste case estere, sarà responsabile e tenuto a pubblicare tutti gli statuti (se i di lui committenti sono società), che hanno dato via alle medesime, e se non si pubblica, questo mezzano, sarà egli personalmente responsabile di tutte le operazioni che ha posto in essere, mentre è un fatto costante, che egli quando fa l'operazione dice ai terzi: « Compro p. e., per la società del *Crédit Mobilier* di Parigi, scrivete e ditegli che ho combinato di comprare, poniamo, un milione di rendita italiana al prezzo di. scrivo anch'io, fate direttamente la consegna dei titoli e ritirate il prezzo. » Un mezzano che agisce in questo modo deve pubblicare gli statuti di questa società, e se non li pubblica, come vuole la legge, è egli responsabile personalmente del contratto che ha posto in essere?

Certamente no.

Ma dirà l'onorevole Senatore Pescatore; è utilissimo che si sappia come è costituita questa società del *Credito Mobiliare* di Parigi, che si conoscano gli statuti suoi. Ed io rispondo che no. In tesi generale è utilissimo, ma sarebbe strano, che pel fatto di mandare a comprare o vendere della rendita pubblica in Italia o dei titoli industriali, la società committente dovesse pubblicare i suoi statuti.

Dunque l'interesse in largo senso preso non può ricevere applicazioni nella disposizione in esame perchè si andrebbe ad incagliare se non ad uccidere il commercio; l'interesse strettamente preso non esiste, perchè tutti i nazionali i quali vogliono o consentono di fare dei contratti con una casa all'estero devono informarsi delle condizioni delle case con le quali contrattano, e sarebbe strano ripeto che tutte le osservazioni che si fanno all'estero dovessero essere soggette alla condizione di dover far conoscere per mezzo di atti pubblici e per disposizione di legge come esista la casa stipulante, quale è l'estensione delle sue forze, quali i modi delle sue operazioni.

Ma dice l'onorevole Senatore Pescatore: non è egli poi vero che lo Stato non abbia diritto di imporre anche agli agenti di pubblicare gli statuti delle società che rappresentano, trovo anzi che lo Stato ha pieno diritto di farlo.

Ora, io mi permetto di dubitare anche su questo diritto; e prego l'onorevole Senatore Pescatore ad avvertire al mio semplice ragionamento.

La legge nazionale quando impera sugli esteri? Quando gli esteri vengono nello Stato. Certamente la legge nazionale non può imporre prescrizioni a chi sta a Parigi o a Londra, ma se il Francese e l'Inglese vengono ad esercitare il commercio nello Stato, allora, ed allora soltanto, vanno soggetti all'impero della legge nazionale.

Ora, finchè una società estera vive come ente collettivo esistente all'estero, non è soggetta alla legge nazionale; ma quando questo ente collettivo straniero viene nello Stato, lo Stato ha diritto di sottoporlo a certe regole; se ci viene con una sede, la legge prescrive quello che deve fare, se viene con una rappresentanza, vale a dire con un suo mandatario investito della facoltà di concludere contratti nello stesso modo col quale sarebbero conclusi dalla sede e dalla casa principale, nello Stato, va benissimo che la legge possa prescrivere delle regole, perchè in questi casi entra nello Stato l'ente collettivo con la sua personalità; ma se si vale unicamente di agenti, e se questi agenti non hanno la facoltà di concludere ed eseguire contratti, è venuto l'ente collettivo nello Stato, ha potere la legge d'imporre su questo agente, d'imporgli prescrizioni, come lo potrebbe sul l'ente collettivo se si fosse trasportato nello Stato con una sede e una rappresentanza?

Io non lo credo momentaneamente; l'ente collettivo non ci è nello Stato, e quindi la legge non lo può raggiungere. È in questo senso che io credo che lo Stato non abbia facoltà di imporre ai semplici agenti la pubblicazione dello statuto della società che esso rappresenta. Ripeto, potrei citare moltissimi casi dai quali l'onorevole Senatore Pescatore dovrebbe persuadersi che questa pubblicazione è impossibile; egli dovrebbe persuadersi che col principio che egli vuole attuato, non solamente gli agenti che hanno l'incarico permanente di fare affari, ma anche il commesso viaggiatore che attraversa il paese e va nelle diverse piazze a vedere se può smerciare le merci della sua casa dovrebbe pubblicare gli statuti e farlo dovunque passa.

E perchè? Perchè, dice l'onorevole Pescatore, i terzi devono sapere con chi contrattano

per cui dovrebbero anche questi commessi pubblicare lo Statuto, sotto la pena della responsabilità, perchè la legge lo prescrive sotto pena di rimanere responsabili delle contrattazioni che fanno.

Io spero che queste poche considerazioni varranno a persuadere il Senato ed il signor Ministro che la parola da noi adoperata è la parola più adatta per designare la distinzione fra la vera rappresentanza e l'agente.

E tale distinzione è, non solamente nella mente dei componenti l'Ufficio Centrale, ma è già passata nella giurisprudenza degli scrittori e dei tribunali.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

Senatore CORSI... Perchè vi sono dei trattatisti i quali fanno precisamente questa distinzione e fra gli altri citerò il Rivièrè, perchè, quanto alle decisioni, la distinzione è stabilita dalla Corte di Cassazione di Firenze, la quale ha recentemente detto che il rappresentante è quello che veramente conchiude i contratti e rappresenta in tutto la società che lo ha incaricato; mentre l'agente non ha altro incarico tranne quello che ha un mezzano comune, cioè di avvicinare i consensi tra un nazionale ad un estero.

Venuto a queste conclusioni intenderà facilmente l'onorevole Senatore Beretta che il suo emendamento non può essere accolto, perchè l'Ufficio Centrale tiene a mantenere la distinzione fra questi due enti commerciali, a non confondere cioè l'agente con la rappresentanza. Se si mettesse la parola *agenzia* accanto a quella di *rappresentanza*, accadrebbe l'inconveniente che ho cercato dimostrare doverci evitare colle osservazioni che ho avuto l'onore di fare al Senato.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Senatore Corsi per indurre più facilmente il Senato in opinione contraria alla tesi sostenuta dal Ministero, mi permetta dirlo, ne ha allargato la significazione ed ha esagerato le conseguenze giuridiche della parola *agenzia*: senza tener conto che il Ministero ha cercato di evitare quelle estreme conseguenze....

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.... aggiungendo che l'agenzia deve essere stabilmente fondata nel Regno.

Il Ministero nel suo primo progetto aveva trascurato questa qualità essenziale di *stabile* che si deve ricercare nell'agenzia; e questa disposizione lo riconosco, avrebbe dato luogo alle incongruenze accennate dall'onorevole Senatore Corsi, il quale si è fermato specialmente all'operazione di Borsa che un agente di cambio può fare per conto di una casa estera. Ma dopo più matura riflessione il Ministero stesso tornò appunto alla formula la quale era stata proposta dalla Commissione che preparò il progetto di Codice commerciale; vale a dire di sottoporre le società estere alle formalità, di cui parla l'articolo, solo quando le loro agenzie abbiano il carattere di stabilità.

Questa discussione non si prolungherebbe tanto, se fosse meglio determinato e più certo il significato relativo delle parole *rappresentanza* ed *agenzia*.

L'onorevole Senatore Corsi ha citata la giurisprudenza di una Corte ed anche la dottrina svolta da Rivièrè. Ma nè una sentenza, nè un libro bastano a determinare il valore giuridico ed economico di una parola. Difatti che cosa è un agente? Che cosa è un rappresentante? Come si distingue l'uno dall'altro?

Io non so se l'Ufficio Centrale sia rimasto contento dell'appoggio che gli ha dato l'onorevole Senatore Miraglia; imperocchè questi ha detto che, legittimamente alla condizione indicata in quest'articolo, è sottoposto, come l'istitore, chi fa affari. Ora, colui che fa affari è appunto l'agente.

Senatore CORSI T. L'agente non è istitore.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ma che cosa è? Certamente è preposto dalla società a' suoi affari.

Può essere stata diversa la tesi e la conclusione dell'onorevole Senatore Miraglia; ma mi si permetta di dire che, non sarebbero a fare le meraviglie, com'è avvenuto ad altri due onorevoli preopinanti prima di lui, che i considerando fossero usati da altri a sostegno di tesi diversa dalla sua.

Per facilitare un accordo, se sia possibile, vediamo che cosa si vuole.

In questo progetto si domanda a coloro che costituiscono una società nel paese, che pubblicino lo statuto fondamentale in prima, e tutti quegli atti che è d'interesse pubblico siano conosciuti, a norma e tutela specialmente dei terzi che vogliono trattare colla società. Ora, se queste pubblicazioni si richieggono non solo da quelli che vengono dall'estero a stabilire nel regno una società, ma dagli stessi cittadini che stabiliscono società nazionali, di cui è tanto più facile conoscere le condizioni; si deve forse permettere ad una società estera che resti nascosta nella nube che circonda le cose lontane, e darle facilità ad inganni, resi agevoli anche dai titoli pomposi sovente adottati da coloro che vogliono acquistare credito e fiducia immeritata?

Io credo che se prevalesse la proposta di ammettere la parola *rappresentanti* o *rappresentanza*, la quale ha significato più ristretto, invece della parola *agente* od *agenzia* che ha un significato più largo e più generale, sarebbesi rinunciato nel maggior numero dei casi a quelle guarentigie che importa offrire ai nostri concittadini nelle loro relazioni colle società estere. Guardiamo difatto come procedano le cose in Italia e in che modo le società estere più comunemente esercitano la loro azione. In Italia poche società estere hanno sedi secondarie: ma la forma più comune colla quale operano è l'agenzia. Percorrete tutte le città di commercio, e specialmente le città marittime, troverete a decine, per non dire a centinaia, le agenzie delle società estere di trasporti e di assicurazione.

E avvertite, o Signori, che alcune di queste società toccano non solo agli interessi economici del nostro paese, ma involgono relazioni d'ordine sociale e dirò anche morale; col titolo di agenzie, per società di trasporto, alcune sono vere agenzie d'emigrazione. La maggior parte di esse, per sfuggire le sanzioni delle nostre leggi, sia di polizia, sia di tasse, od altre, rilasciano documenti provvisori, da cambiare con titoli definitivi fatti all'estero; non è già che il contratto non sia stato concluso in Italia con tutti i suoi estremi, e col pagamento di serie, di c. parr., e c.; ma è solamente per la forma, che desso si stipula o si finge di stipularlo all'estero.

Ora vogliamo forse che nel nostro paese gli

stranieri debbano trovarsi in condizione migliore dei nazionali? Vogliamo veramente che le società alle quali ho accennato, possano agire senza far conoscere l'essere loro, soltanto perchè non danno a chi fa gli affari per esse (per usare la frase dell'onorevole Miraglia) il titolo di rappresentante?

Io veramente non lo credo; ed è perciò che rinnovo al Senato la preghiera che gli piaccia in quest'articolo di mantenere la parola *agenzia* invece di *rappresentanza*. E ripeto che qualunque eccessivo e indebito ampliamento nel significato di questa parola è evitato dall'espressione usata dal progetto, per qualificare la stabilità delle agenzie di cui si parla.

La discussione a questo riguardo essendo stata abbastanza prolungata, desidererei che il Senato si pronunciasse sul merito della questione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Il discorso dell'onorevole Senatore Corsi ha vertito sulle agenzie; ma, dirò meglio, sugli agenti. L'onorevole Ministro e tutti gli oratori che hanno preso parte a questa questione hanno sempre parlato di *agenzie stabilite* nel paese e non di semplici agenti. E giacchè il Senatore Corsi ha offerto qualche esempio di agenti, io mi permetterò di accennare agli esempi di agenzie.

In tutte le principali città d'Italia sono stabilite delle agenzie per assicurazioni sulla vita, contro gli incendi, ecc., per deposito o vendita di merci che provengono dall'estero. Queste agenzie a sensi dell'Ufficio Centrale sarebbero ritenute come semplici agenti, e quindi indipendenti affatto dall'obbligo di far conoscere gli statuti della propria società. Pare a me che non si dovrebbero considerare in questo senso tali agenzie, le quali sono in sostanza case di commercio stabilite e non comprendo come le si vogliano esonerare da ogni obbligo, mentre si sottoporrebbero a tutti i vincoli le persone dei rappresentanti, dei procuratori che vengono inviati per far qualche affare di cui non danno comunicazione al pubblico e che da nessuno sono conosciuti. Io sarei piuttosto disposto ad abbandonare il rappresentante, il commissario vagante, come diceva l'onorevole Corsi, e a tener fermo l'obbligo per l'agenzia stabilita.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Capisco anch'io che tutti questi agenti privati che girano da una città all'altra e che assumono un determinato incarico di mediatore non devono essere considerati come agenzie stabilite nelle città.

Ed è per questo che io, vista la divergenza nel modo di interpretare l'entità di un'agenzia, l'entità di una rappresentanza, avevo proposto che si tenesse ferma nella legge la parola *agenzia* stabilita, e vi si aggiungessero, per accontentare l'Ufficio Centrale, *le rappresentanze*; perchè sempre si tratterebbe di una rappresentanza stabilita, non di un rappresentante passeggero; ritenendo che una società che manda un procuratore per fare degli affari che durano un breve tempo o che richiedono un semplice giro di piazza in piazza, non dev'essere sottoposta a queste norme, sottoponendovisi soltanto le agenzie, le rappresentanze realmente stabilite e fatte conoscere al pubblico, che pubblicano i loro manifesti, espongono le loro ditte, e colle quali i nazionali vanno a trattare. Credo che una gran parte dei signori Senatori avranno trattato colle agenzie di assicurazioni, colle quali fanno affari pressochè tutti quelli che possiedono, e saranno perciò persuasi della importanza delle agenzie.

Io quindi insisterei nel mio emendamento, di mantener ferme *le agenzie*, ed aggiungere anche *le rappresentanze*.

Se l'Ufficio Centrale volesse formulare in altro modo, o proporre un articolo in cui si spieghi cosa sia *agenzia* stabilita, e cosa sia *rappresentanza*, non avrei nessuna difficoltà di aderirvi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale deve mantenere il proprio emendamento. Senza prolungare la discussione è ufficio mio di porre dinanzi al Senato la questione su cui sarà chiamato a votare nei termini i più precisi spogliandola di tutte le questioni, le quali in qualche modo sono venute a complicare le cose, ed a sviare l'attenzione dal punto semplicissimo della questione medesima.

L'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha detto di aver provveduto al fine che si propone l'Ufficio Centrale, coll'introdurre la stabilità delle agenzie. La

stabilità potrà bensì costituire una presunzione, ma non però mutare l'indole vera, giuridica dei fatti.

Il Senatore Beretta ha detto che noi parliamo di agenti piuttosto che di agenzie. Anche questo non è un elemento decisivo, perchè l'agenzia, in fin dei conti, non è che il Banco dove funge l'agente e non ha che quel carattere giuridico che ha l'agente.

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio disse che faceva sue le osservazioni dell'onorevole Senatore Miraglia...

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sotto condizioni.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... Ma davvero se le facesse sue, allora non vi sarebbe più ragione di discutere.

L'onor. Senatore Miraglia si è espresso con la maggior esattezza del linguaggio giuridico perchè ha detto che il rappresentante è istitutore, non ha detto che sia istitutore l'agente.

Or bene, o Signori, o si tratta di un agente che è anche rappresentante ed allora lo riconosce l'Ufficio Centrale non meno che il Governo, oppure si tratta di un agente che non è rappresentante ed allora non lo riconosce nemmeno il Governo.

La differenza sta in questo: se si vogliono costringere a queste pubblicazioni soltanto coloro che veramente rappresentano, ossia, in altre parole, che concludono l'affare, ovvero, se si vogliono costringere a tali pubblicazioni anche coloro che non hanno facoltà di concludere, ma l'hanno soltanto di avviare l'affare.

Messa in tali termini la questione, mi pare che, quanto ragionevole, quanto necessaria, quanto legittima sia quest'ingiunzione della legge verso chi ha la facoltà di concludere affari; altrettanto esorbitante ed eccessiva, altrettanto impossibile sarebbe per chi non ha che la facoltà di avviarli.

Rispondendo quindi anche alla domanda la quale ci vien fatta dall'onorevole Senatore Beretta, se certi uffici di società estere qualificati per agenzie noi li consideriamo come tali, risponderemo in modo non ambiguo: ciò dipende dalle facoltà che essi hanno; se hanno solo facoltà di iniziare gli affari, noi non li consideriamo come rappresentanti; se hanno facoltà di concluderli, ossia se hanno facoltà

veramente di rappresentare la società, allora noi li qualificiamo come soggetti alla disposizione di questa legge.

Quindi io non potrei mai suggerire al Senato che adoperi una parola che si presti (ed anche la stessa discussione lo dimostra) a molti equivoci, che bisogna tanto più evitare, perchè si tratta del commercio cogli stranieri, e bisogna avere una posizione molto netta per evitare qualsiasi contrasto. La parola *representanti* non solo è definita dagli autori e nella giurisprudenza, ma per se stessa è parola che non lascia luogo a dubbi, che è intesa nel linguaggio usuale, nè più nè meno che nel linguaggio giuridico. Niuno dirà rappresentante chi non ha facoltà di conchiudere.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Quali sono i caratteri dell'agenzia? Sono due: la permanenza e la generalità: quando vi è uno stabilimento creato da una società straniera nel territorio nostro che ha questo doppio mandato: 1. di stare permanentemente al suo ufficio; 2. di propagare generalmente il commercio della casa da cui ha il mandato; allora abbiamo una vera agenzia. Permanenza e generalità del commercio. Ma questa agenzia o può conchiudere, od ha solo il mandato di preparare il contratto. Io dico che questa agenzia, anche quando non abbia l'ultima facoltà di stipulare i contratti che ha preparati, è pur sempre una vera rappresentante.

Domando io. È creata sì, o no dalla società straniera, è creata con un ufficio, è creata, sì, o no, con un mandato? Non ha ella il mandato espresso di cercare gli affari, e di prepararli; e l'agenzia non rappresenta forse la società mandante in queste sue operazioni? Che poi non possa compiere l'ultimo atto, questo non significa già che non sia rappresentante, che non abbia un mandato, significa solo che il suo mandato è un poco più ristretto, ma il rappresentante vi è sempre.

Il doppio carattere della permanenza e della generalità che costituisce l'essenza delle agenzie, dimostra evidentemente, a mio avviso, che l'esempio unico che adduceva l'onorevole Senatore Corsi, d'altronde persona consumata in queste questioni, non fa al caso nostro.

Una casa di Londra s'indirizza ad un sen-

sale, e poniamo pure, s'indirizza frequentemente ad un dato sensale quando ha qualche operazione in rendita da fare. Questo sensale non è certo un'agenzia; oggi si dirige ad un sensale, domani ad un altro; e nessuno di essi ha verun carattere di agenzia, è un mandatario accidentale e per una data operazione soltanto.

Se alla stessa casa accade il bisogno di fare una compra di rendita, s'indirizza ad un uomo del mestiere, come quando avesse una lite in Italia, s'indirizzerebbe ad un avvocato, ad un procuratore, e poniamo pure che abbia un avvocato o procuratore abituale di sua fiducia, a cui appoggia tutte le liti che le occorre di sostenere, ma chi mai direbbe che questi avvocati o procuratori, siano agenzie?

L'onorevole Senatore Corsi e dopo di lui il Relatore dell'Ufficio Centrale invocarono ripetutamente la giurisprudenza e citavano anche il Rivière, che tengo appunto sott'occhio.

Qui distinguiamo: se mi citano la giurisprudenza e la dottrina per stabilire che tra un agente che non ha mandato di conchiudere e il rappresentante che ha mandato di conchiudere e stipulare, corre una differenza, o Signori, ve lo concedo subito; ma aggiungo che per stabilire questa differenza non c'è un bisogno al mondo nè di citare autori, nè la giurisprudenza e molto meno le decisioni della Corte di Cassazione di Francia. Ma se mi si volesse dire che questa distinzione fu insegnata dagli autori e accettata dalla giurisprudenza appunto nel proposito di cui trattiamo, nel proposito cioè della pubblicazione degli atti delle società commerciali; che si fosse stabilito che questi atti non occorre pubblicarli là dove esiste una semplice agenzia che non abbia il mandato di stipulare l'ultimo atto del contratto, mi permetterei di dire che il Rivière non accenna nemmeno a questo punto; potrò errare, ma quanto a me non trovo nulla nel Rivière che abbia rapporto al nostro tema, e quindi insisto nella mia opinione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi dispiace dover trattenero ancora una volta il Senato sopra questo soggetto, ma credo sia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

di qualche momento una ulteriore brevissima osservazione.

Il progetto di legge che stiamo discutendo, lo discutiamo ora separatamente per le ragioni accennate già da noi, nel presentarlo al Senato, e poscia anche dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale in occasione della discussione generale; ma esso veramente fa parte integrante del Codice di commercio. Ora le disposizioni che noi adottiamo in ordine alle società commerciali debbono esser considerate in correlazione alle altre parti di quel Codice. Ebbene, c'è un articolo proposto dalla Commissione che preparò il nuovo Codice di commercio, nel quale si dice e si definisce che rappresentanti sono i capi di agenzie stabili. Difatti l'art. 390 di quel progetto dichiara:

« Le disposizioni degli articoli 375 o 385 del presente progetto si applicano ai rappresentanti di una o più case commerciali nazionali od estere preposti ad un'agenzia stabile. » Mi pare adunque evidentissimo che per conservare la necessaria uniformità nei vari titoli del Codice, occorra ammettere questo concetto dell'agenzia stabile, poichè ogni qual volta ci è un'agenzia stabile esiste sempre un rappresentante.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Fortunatamente sono in grado di dare una interpretazione più autentica di quella che abbia potuto dare l'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio. Della Commissione pel Codice di commercio avevo io pure l'onore di far parte insieme all'onorevole Senatore Corsi. Le parole riferite or ora dall'onorevole signor Ministro non hanno punto che fare, perchè quando vi si parla di rappresentanti che stanno a capo di un'agenzia stabile, vi si indicano appunto due distinte condizioni: la prima di stare a capo dell'agenzia stabile, e l'altra di essere rappresentante. Or bene: si è questa qualità giuridica di rappresentante, che l'Ufficio vuol porre in essere: altrimenti andremo incontro a gravissimi inconvenienti.

Appunto perchè questa qualità di rappresentante nella Commissione del Codice di commercio non l'avevamo abbastanza chiaramente stabilita, e perchè le controversie sollevatesi

nella giurisprudenza ci hanno mostrato anche più la necessità di stabilirla meglio, ci siamo indotti all'emendamento che raccomandiamo al Senato.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri oratori che chiedono di parlare, leggerò il primo alinea dell'articolo 14. coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Art. 14.

« Le società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito e alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali indicati nell'art. 27, se stabiliscono nel regno una sede secondaria od una rappresentanza, e devono dichiarare le persone che dirigono, amministrano tali sedi, o altrimenti rappresentano la società nello Stato. »

È così signor Relatore?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. A questo emendamento dell'Ufficio Centrale l'onorevole Senatore Beretta propone un'aggiunta che veramente non saprei se si attagli all'art. 13 ovvero all'art. 14.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io non sapeva che l'Ufficio Centrale avesse modificato in questo modo l'articolo e in quella parte in cui lo ha modificato d'accordo col signor Ministro sono d'accordo anch'io. Io non farei altro che rimettere la parola *agenzia*, fra la sede secondaria e la rappresentanza.

Io vorrei che fossero indicate tanto l'agenzia, quanto la rappresentanza, perchè, come diceva, non mi persuade la ragione che rappresentante può essere ritenuto anche l'agente.

Allora bisognerebbe che il pubblico andasse all'agenzia a farsi mostrare il mandato con cui è costituita e se è rappresentante.

L'uso abituale del nostro commercio si è di esporre generalmente manifesti di *agenzia* della casa tale, della società tale. Non ho mai visto un avviso che dica *rappresentanza* della casa tale, o della società tale.

Si verrebbe così a fare un'innovazione alla pratica, si verrebbe a fare una legge che, secondo me, non si attaglia alla pratica, ed è per questo che io diceva che se l'Ufficio Centrale insiste a voler mantenere semplicemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

la parola *rappresentanza*, allora voglia favorire di dichiarare cosa intende precisamente per rappresentanza, se cioè le agenzie possono essere rappresentanze o no, ritenendo io, come già dissi, che in qualche modo le agenzie rappresentano sempre la società in una forma più o meno limitata.

Secondo l'Ufficio Centrale, il rappresentante ha la facoltà di fare i contratti; l'agenzia, soltanto quella di iniziarli; ma questa definizione non è portata dalla legge e quindi lascerà sempre luogo a dubbi che io vorrei togliere di mezzo.

Le agenzie ordinariamente fanno pure i contratti, e soltanto si riservano l'approvazione superiore. Ma intanto il nazionale che va a trattare con un'agenzia conchiude il contratto e si obbliga con una società di cui non conosce l'importanza, ed io vorrei col mio emendamento ottenere che potessero i nazionali aver cognizione della costituzione e della forza della società.

PRESIDENTE. Dunque, prima di tutto, bisogna che io metta ai voti l'emendamento dell'onorevole Beretta al sotto emendamento dell'Ufficio Centrale. Egli oltre la sede, oltre la *rappresentanza*, vorrebbe si dicesse anche: *l'agenzia*.

Metto ai voti il sotto emendamento dell'onorevole Senatore Beretta.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova è respinto).

Rileggerò dunque il primo alinea dell'articolo 14 coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

Art. 14.

« Le società costituite all'estero sono soggette alle disposizioni della presente legge, rispetto al deposito e alla pubblicazione del contratto costitutivo e degli atti sociali indicati nell'art. 27, se stabiliscono nel regno una sede secondaria, od una rappresentanza, e devono dichiarare le persone che dirigono o amministrano tale sede, o altrimenti rappresentano la società nello Stato. »

Chi approva questo primo alinea così modificato, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Dopo questo primo capoverso l'onorevole Pescatore propone l'aggiunta che segue :

« Anche a queste società si applica il disposto dell'articolo precedente. »

Accetta l'Ufficio Centrale questa proposta?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Questa proposta è conforme perfettamente a quanto si è dichiarato ieri, e, per ciò, sono lieto d'accettarla, a nome dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore per metterla ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo i rimanenti capoversi dell'art. 14:

« Le persone che dirigono od amministrano tali sedi secondarie od agenzie, hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali.

» Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate all'art. 2, esse devono adempiere le formalità prescritte per le società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime.

» L'inadempimento delle formalità prescritte dal presente articolo produce le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori, ed i rappresentanti di qualsivoglia specie, responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli obblighi sociali. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quale capoverso?

Senatore CABELLA. Su tutti e tre.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Dopo il voto che il Senato ha testè dato sulle persone alle quali devono applicarsi le disposizioni del primo paragrafo dell'art. 14, importa di stabilire la responsabilità di queste persone ov'esse non adempiano alle formalità prescritte.

I tre capoversi, che seguono dopo il § 1, sembra che vogliano rendere responsabili i rappresentanti delle società estere, pel caso di inosservanza, di tutti quanti gli obblighi di tali società. Imperocchè è detto nel primo capoverso: « Le persone che dirigono od amministrano tali sedi secondarie od agenzie hanno

verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali. »

Dunque rispondono di tutti gli obblighi della società.

Il secondo capoverso soggiunge: « Se le società estere sono di specie diversa, ecc. ecc., i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime. »

Anche qui responsabilità generale per tutte le obbligazioni della società.

Per altro sarebbe forse possibile fin qui una diversa interpretazione. Ciò che sembra togliere ogni dubbio, è il modo con cui finisce il capoverso terzo, il quale rende in modo esplicito i rappresentanti delle società estere personalmente e solidariamente *responsabili di tutti gli obblighi sociali*. Ora, pare a me che ciò sarebbe supremamente ingiusto e sconveniente. L'inadempimento delle solennità prescritte dal primo paragrafo dell'art. 14 deve bensì rendere questi amministratori responsabili in proprio per tutti gli atti che fanno nello esercizio delle loro funzioni. È una giusta sanzione dell'obbligo loro imposto. Se osservano le prescrizioni della legge non contraggono alcuna obbligazione personale per gli atti della loro gestione. Se non le osservano rispondono in proprio. Ma non si può estendere questa loro responsabilità oltre i loro atti. Non si possono voler responsabili degli obblighi che la società estera contrae nel luogo della sua sede, o in altri stabilimenti eretti all'estero. Per conseguenza bisognerebbe, a mio credere, limitare la responsabilità dei rappresentanti di società estere che non adempiono al disposto della legge entro i seguenti limiti che dovrebbero scriversi in tutti e tre i capoversi. E quindi dire nel primo capoverso: *Le persone che dirigono ed amministrano tali sedi secondarie* (qui bisogna cancellare le parole: *o agenzie che l'Ufficio Centrale ha forse dimenticato di sopprimere, e sostituirvi le seguenti: o rappresentanze) hanno verso i terzi per gli atti dipendenti dalle loro funzioni la responsabilità stabilita, ecc.*

Questa frase per gli atti dipendenti dalle loro funzioni, bisognerebbe necessariamente ripeterla nel secondo capoverso dopo le parole: *i loro amministratori hanno verso i terzi; e finalmente il 3. capoverso dovrebbe chiudersi*

anch'esso con queste parole: *sono responsabili personalmente e solidariamente per gli atti dipendenti dalle loro funzioni.*

Ecco la mia prima osservazione diretta a misurare la responsabilità di questi rappresentanti di case estere. Ricordate, onorevoli Senatori, che questi rappresentanti per lo più sono negozianti e cittadini italiani, i quali assumerebbero benissimo la responsabilità dei propri atti, ma non vorrebbero mai assumere la responsabilità degli atti che le società da loro rappresentate possono fare all'estero nelle sedi loro.

Non vi sarebbe negoziante nostro che potesse o volesse assumere una responsabilità così indefinita per atti che non può né conoscere né impedire. Bisogna dunque necessariamente limitare la loro responsabilità agli atti che fanno essi stessi nell'esercizio delle loro funzioni. Questa è la mia prima osservazione.

Devo farne una seconda che è particolare al secondo capoverso. Ivi è detto: « Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 1. esse devono adempiere le formalità prescritte per la società anonima, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime. »

Qui si esce fuori dei termini del paragrafo primo dell'articolo 14. S'impone alle società estere, contemplate in questo secondo capoverso, un'obbligazione molto più estesa. Secondo il paragrafo primo, le società costituite all'estero non sono soggette alle disposizioni della presente legge se non rispetto al deposito ed alla pubblicazione del contratto costitutivo. Invece qui, nel modo con cui è concepito il secondo capoverso, sarebbero obbligate ad adempiere, non solo alle formalità prescritte, per il deposito e per la pubblicazione dell'atto costitutivo, ma a tutte le formalità prescritte dalla nostra legge anche per l'atto stesso costitutivo.

Questo non può essere il pensiero della Commissione, né del Ministero. Ma allora il secondo capoverso si deve modificare nel seguente modo: « Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'articolo secondo, esse devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo delle società anonime » ecc.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Tali sono le modificazioni che io credo assolutamente indispensabili per ben determinare l'obbligo degli amministratori e dei rappresentanti delle case estere nel secondo capoverso, e per determinare con esattezza e con giusta misura la responsabilità dei rappresentanti che non adempiono all'obbligo loro imposto di depositare e pubblicare il contratto costitutivo delle società estere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Cabella di trasmettere queste modificazioni al banco della Presidenza.

Nello stesso tempo, se si crede bene di evitare la ripetizione delle parole: *responsabili soltanto per gli atti ecc.*, si potrebbe dire una sol volta: *la responsabilità dei rappresentanti di cui si parla nel presente articolo è limitata...*

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Osservo io pure che qui converrà sostituire alla parola *agenzie*, quella di *rappresentanze*.

Le altre osservazioni dell'onorevole Senatore Cabella si riferiscono a due punti. Il primo che è eccessiva la responsabilità che l'articolo dà a questi rappresentanti, cioè una responsabilità che si estende a tutti gli obblighi sociali; egli la vuole invece limitata a quegli obblighi che dipendono dal fatto loro.

L'Ufficio Centrale trova perfettamente conforme ai principi di giustizia la proposta dell'onorevole Cabella.

L'altra osservazione del Senatore Cabella concerne la troppa generalità della dizione, per cui sembra non riferirsi la legge soltanto al deposito e alla pubblicazione. Sebbene l'Ufficio Centrale pensi che il capoverso cui accenna l'onorevole Senatore Cabella, trovi la sua limitazione nel primo, pure per maggiore chiarezza accettiamo di esprimerla anche qui.

Per parte nostra quindi dichiariamo che l'Ufficio Centrale si associa pienamente in tutto e per tutto alle osservazioni ed alle proposte dell'onorevole Cabella.

PRESIDENTE. Il signor Ministro aderisce a questa proposta dell'onorevole Senatore Cabella?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Favorisca l'onorev. Cabella di

trasmettere i suoi emendamenti al banco della Presidenza.

Comincio dal mettere ai voti il secondo alinea dell'articolo 14 del testo ministeriale modificato che è così concepito:

« Le persone, che dirigono od amministrano tali sedi secondarie o rappresentanze, hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo il terzo alinea:

« Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'art. 1, esse devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime medesime. »

Chi approva questo capoverso così modificato, sorga.

(Approvato.)

Ora viene il quarto alinea:

« L'inadempimento delle formalità prescritte dal presente articolo produce le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori, ed i rappresentanti di qualsivoglia specie, responsabili personalmente e solidariamente di tutti gli obblighi sociali. »

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Qui ci sarebbe un'aggiunta.

PRESIDENTE. L'aggiunta è tra questo e il capoverso successivo.

Metto intanto ai voti il capoverso che ho letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora leggo l'aggiunta:

« La responsabilità dei rappresentanti di cui si parla nel presente articolo è limitata agli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni. »

Chi approva questa aggiunta, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora l'ultimo capoverso al quale l'onorevole Pescatore propone la seguente variante. Mentre nel capoverso del progetto ministeriale si dice: « Il presente articolo non è applicabile alle società aventi nel regno la loro sede o l'oggetto principale della loro impresa ecc. »

l'onorevole Pescatore propone che si dica: « Le società aventi nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa sono considerate come società nazionali e vanno soggette a tutte le disposizioni della presente legge, quantunque il loro atto costitutivo sia stato stabilito all'estero. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di accettare la redazione dell'onorevole Senatore Pescatore quando si dovesse esprimere la stessa idea che sta nel progetto del Ministero. Ma l'Ufficio Centrale qui ha un emendamento che cade non solo sulla dizione ma sulla sostanza.

Mi permetta il Senato che esponga le ragioni che inducono l'Ufficio Centrale a sperare che l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio raccomandì egli stesso il nostro emendamento al Senato.

La proposta del Ministro distingue quelle società estere le quali abbiano steso il loro atto costitutivo all'estero ma abbiano nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa; e quando queste società abbiano nel Regno l'oggetto principale della loro impresa o la loro sede, le considera come società nazionali.

Quale è il motivo che ha persuaso il Governo a proporre questa disposizione? Il timore che i cittadini italiani fondassero all'estero delle società, affin di sottrarsi per l'atto costitutivo alle leggi dello Stato. Il motivo che ispirò il Governo in sé era giusto e ne tenne conto l'Ufficio Centrale nel suo emendamento.

Ma la disposizione proposta dal Governo va più in là del fine che la ispirava e deve essere ponderata assai dal Senato, perchè implica rapporti internazionali.

La legge del 1860 approvava una convenzione che era stata già iniziata dal Governo francese ed accettata dal nostro, per cui le società francesi, anche quando abbiano il loro atto costitutivo fatto in Francia, sono ammesse ad operare in Italia senz'altro ed a stare in giudizio; e la stessa legge autorizzava il Governo del Re a concludere simili convenzioni con altri Stati.

Certo non mi è d'uopo trattenerne il Senato

sulle ragioni che hanno condotto a siffatta legge.

Le discordanze fra gli autori, se senz'altro le società estere possano come un suddito estero operare in un altro Stato, ovvero se essendo costituite in virtù dell'autorità straniera comunque esercitata, debbano prima venire riconosciute dallo Stato in cui vogliono operare, eransi ventilate anche davanti ai tribunali così del Belgio come della Francia. Si stimò necessario in tutti due gli Stati di togliere di mezzo la controversia, mediante legge, e l'esempio venne seguito dal nostro Stato.

Ora, in conformità dell'abilitazione che con la legge del 1860 si era data al Governo del Re, vennero scambiate dichiarazioni e conchiuse convenzioni, per cui, le società estere appartenenti agli Stati con cui si divenne a siffatti accordi, sono ammesse ad operare nel Regno. Vi sono bensì soggette a tutte le nostre leggi, non solo di ordine pubblico, ma alle leggi qualunque che si riferiscono alle società, come per esempio di tasse, ma liberamente operano nel Regno, senza che si riprenda in esame il loro atto costitutivo.

Allora vi era in Francia la necessità dell'autorizzazione governativa, e quindi la legge del 1860 stabilì che le società costituite in Francia venivano ammesse nel nostro Regno, quando avessero conseguito l'autorizzazione in Francia, senza bisogno di ottenere una nuova autorizzazione nostra. Abolito in Francia il sistema dell'autorizzazione, non resta più se non di vedere se ivi sieno costituite le società secondo le norme giuridiche che vi si sono sostituite, e non si va a cercare se invece l'atto costitutivo sia conforme alle leggi nostre. Lo stesso vale per la Germania, per l'Austria, per la Gran Bretagna, per l'Olanda, per la Russia, per la Sassonia, per la Spagna, per la Svizzera. Or bene, le convenzioni e dichiarazioni seguite fra l'Italia e quegli Stati, parlano in generale delle società estere, e non fanno distinzione di società estere, le quali abbiano il loro oggetto principale in Italia o no.

Per queste condizioni di cose dunque, creata dal nostro diritto pubblico interno ed anche dal nostro diritto internazionale, pare all'Ufficio Centrale che sarebbe assai improvido l'adottare la proposta del Governo. Siccome d'altro che l'Ufficio Centrale sa apprezzare le con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

siderazioni di cui si è preoccupato il Governo nella sua proposta, ci pare di avervi ottemperato nella formola stessa da noi proposta in sostituzione di quella del Governo.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta la proposta dell'Ufficio Centrale?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sono veramente dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, e per conseguenza di dover prolungare questa discussione.

L'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale suppone che il Governo abbia avuto un proposito solo nel proporre l'art. 14 del progetto; ma come avvertirò in seguito, esso ebbe anche un altro intendimento.

Prima però mi occorre fare una osservazione preliminare: v'hanno società straniere, le quali hanno la sede e l'oggetto principale delle loro intraprese fuori d'Italia e solo secondariamente vengono ad agire in Italia: ve ne sono altre, le quali hanno la sede principale e l'oggetto delle loro intraprese in Italia. Il progetto del Ministero si occupa dell'una e dell'altra specie di queste società; l'emendamento dell'Ufficio Centrale, se io non vado grandemente errato, si occupa di una sola specie di esse; quindi non considera il caso di una società straniera, la quale abbia la sede e l'oggetto principale delle sue intraprese in Italia: o dirò più esattamente, se ne occupò solo nel caso in cui nella società costituita all'estero vi sia prevalenza di capitali italiani.

Ora quest'oblio mi pare che lascierebbe una vera lacuna nella legge.

Dappoichè ho l'onore di reggere il Ministero di Agricoltura e Commercio, ho visto troppo frequentemente casi di società che si costituiscono all'estero per venire, all'ombra dei patti internazionali, ad agire in Italia senza offrire garanzie, e senza aver adempiuto alle condizioni volute dalle leggi nazionali.

C'è per esempio una società nominalmente esistente a Parigi, ma che colà non ha alcun serio fine sociale, se pur non si crede che il suo fine sia la fabbricazione di cartoni, alla quale aveva consacrato un capitale di 50 mila lire: ebbene questa stessa società voleva venire in Italia ad esercitare un'industria mineraria, impiegandovi dei milioni. Evidentemente questa era l'impresa vera, mentre l'altra, già

ricordata, non era che una apparenza, creata al fine che la società potesse sfuggire all'obbligo di costituirsi secondo le leggi italiane.

E di casi analoghi ve ne sono molti. Non la voglio nominare, ma posso assicurare che vi è una società di recente costituita all'estero, la quale ha creato due serie di azioni dello stesso valore, di cui una fu data agli inglesi e l'altra agli italiani; con questa differenza però, che la serie destinata agli italiani, la serie *B.* non dev'essere ammessa al godimento d'interesse o di dividendi se non quando le azioni della serie *A.*, quelle cioè possedute dagli inglesi abbiano un profitto del 14 per cento.

Ciò premesso, risponderò brevemente all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. È verissimo che era nella mente del Governo d'impedire che gli italiani vadano all'estero a costituire delle società, per sottrarsi all'osservanza delle leggi del loro paese, ma non è stato questo solo l'intento del Governo. Il Governo volle anche garantirsi che gli stranieri non possano costituirsi in società per esercitare esclusivamente o principalmente la loro industria in Italia sotto la forma sociale, senza adempiere alle leggi del nostro Stato.

Per quanto liberale voglia essere una legge internazionale che regoli questa materia, si dovrebbe sempre considerare come un patto assurdo e lesivo dell'interesse nazionale quello, che permettesse all'individuo ed alla società stabilita all'estero, di godere di una condizione privilegiata, in faccia al cittadino od alla società nazionale.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale diceva che vi sono delle convenzioni internazionali. È verissimo. La legge del 1860 approvò il patto tra l'Italia e la Francia, il quale con successive dichiarazioni è stato esteso a molti Stati. Ma mi si consenta di osservare che in questo argomento si presentarono parecchi casi controversi, e la giurisprudenza amministrativa avvalorata dal parere del Consiglio di Stato, ha statuito che quella legge deve essere interpretata nel senso, che la società estera non possa essere riconosciuta in Italia, se non quando la sede principale della propria azione, il massimo grado di efficienza, lo abbia all'estero.

Se per esempio una società mineraria (ed è stato il caso più frequente) non avesse altro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

fine che quello di coltivare una miniera posta in Italia, questa società deve essere considerata come nazionale e deve essere sottoposta a tutte le condizioni imposte alle società nazionali, sebbene la sede sua sia a Parigi o ad Acquisgrana.

Ci sono degli interessi che non riguardano soltanto il Codice e le leggi commerciali, ma si riferiscono anche alle leggi d'imposta; le quali se a prima vista può parere non abbiano alcuna cosa di comune con queste disposizioni, però possono subire dannosissimi effetti dalla loro interpretazione ed applicazione. Per non dilungarmi soverchiamente taccio dei casi in cui le società estere pretendono di esser sottratte dal pagamento di certe imposte; e' non è dubbio che si aprirebbe una larga porta agli abusi quando si permettesse alle società che debbono essere italiane per rispetto all'impresa ed alla sede loro, di prendere apparenza di società estere.

Quando la pubblica amministrazione fondata, come dissi, sopra una giurisprudenza che il Consiglio di Stato riconosceva regolare, respingeva queste domande, avvenne qualche volta di ricevere dei reclami; ma dopo le osservazioni che il Governo comunicò agli altri gabinetti i rappresentanti esteri non hanno insistito: ed ora è ammesso senza contrasto, che una società, sebbene costituita all'estero, non debba essere considerata come straniera, se non quando la sede e l'oggetto principale della sua intrapresa sono all'estero.

Giustificato così l'articolo proposto dal Governo, farò anche una breve considerazione intorno all'articolo che dall'Ufficio Centrale proponesi di sostituirvi.

Esso vuole che la società stabilita all'estero sia considerata come società nazionale, soltanto quando prevalgano nella costituzione di essa i capitali nazionali. Ma se l'intrapresa di questa società deve essenzialmente esercitarsi in Italia, poco monta che essa si sia costituita con un atto fatto all'estero, e meno importa che in quest'atto siano intervenuti nazionali o stranieri. Del resto sarebbe impossibile seguire il concetto che ha formulato l'Ufficio Centrale in questo paragrafo, quando parla di società costituite con prevalenza di numero o di capitali da cittadini italiani.

Come si farà a riconoscere, allorchè si tratta

di azioni al portatore, se desse appartengano a cittadini nazionali o stranieri?

E se per mala ventura fosse accettato l'articolo dell'Ufficio Centrale....

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. ... sarebbe necessario tener dietro al movimento di queste azioni, al movimento del capitale sociale.

Fino a che la pertinenza della maggior parte del capitale della società appartenga a un nazionale allora la società è nazionale; ma per poco che si sposti questo rapporto, e che il capitale nella sua maggior somma appartenga allo straniero, allora cessa la società di essere nazionale, e viceversa. E non è a dire che si tratti del solo momento in cui la società viene costituita; imperocchè l'articolo valga anche per le successive modificazioni del patto sociale. Anche per queste considerazioni che ho fatto soltanto in via subordinata, io prego vivamente il Senato di volere accogliere il progetto ministeriale, il quale veramente è informato a ragioni molto più gravi, di quelle che furono esposte dall'onorevole Relatore, quando s'iniziò il dibattimento che ci ha forse troppo lungamente occupati.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Lampertico Relatore ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Appunto per la gravità della disposizione proposta dal Ministero, a nome dell'Ufficio Centrale devo insistere moltissimo nella raccomandazione dell'emendamento, e prego il Senato che ci pensi molto sopra nell'adottare la proposta ministeriale.

L'onorevole Ministro ha messo avanti un argomento che mi preme togliere subito di mezzo, perchè tali argomenti che toccano la finanza fanno sempre paura.

Ma non abbia paura il Senato; il Governo trova benissimo il modo, lo ha sempre trovato, di assoggettare queste società alle tasse che vi sono nel Regno. Non tema il Senato. Potrei mostrare una giurisprudenza amministrativa e giudiziaria che lo tranquillizzerebbe appieno.

Tolto di mezzo questo fantasma che può turbare il nostro giudizio, prego il Senato a considerare un fatto. I capitali stranieri che ven-

gono ad impiegarsi in Italia sieno sempre i ben venuti: ne abbiamo esempi e cospicui molti.

L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha citato pareri del Consiglio di Stato, secondo i quali si fa la distinzione, che egli propone.

Ma non potrà egli negare il fatto di società straniere, che hanno l'oggetto principale della loro sede in Italia, e che non lasciarono porre in discussione il loro atto costitutivo. Si badi, che il più importante si è raccogliere i mezzi, e questi mezzi pecuniari giova che le società li procurino all'estero. Ma come ciò sarà possibile, se vuolsi che il loro atto costitutivo sia conforme alle nostre, e non già alle loro leggi?

Se si volesse obbligare, poniamo, gli inglesi a fare un atto costitutivo secondo le nostre leggi, credete voi che lo faranno? e noi avremo perduti capitali che come altra volta si sono impiegati in Italia, così è sperabile possano venire anche in seguito.

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dice che non arriveremo mai a conoscere se le società siano costituite da cittadini italiani o no. Certo che ci arriveremo: unito alla legge del 1860 avvi il decreto con cui è stata la legge messa in esecuzione senza nessunissima difficoltà, e questo decreto porta, che quando una società estera vuol fungere in Italia deve presentare i propri statuti e farli conoscere al Governo.

L'Ufficio Centrale sente profonda dispiacenza quando si presenta qualunque divergenza col signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a cui l'Ufficio Centrale ha mostrato in ogni occasione la maggior deferenza ed io personalmente la maggior amicizia. Noi temiamo inoltre che in questo modo non ne verremo a capo della legge, che è tanto desiderata dal paese. Se l'Ufficio Centrale ha fatto delle modificazioni (ne ha fatto il meno possibile, e accettò quasi per intero il progetto di legge) vi è stato indotto da gravissimi motivi. Sul punto che ora ci occupa vi sono di mezzo convenzioni internazionali; e il pericolo che gli stranieri non ci portino più in paese i loro capitali.

Per quanto sia quindi il mio rammarico, non posso che insistere vivamente nel raccomandare al Senato l'adozione dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non vorrei che il discorso, cortesissimo del resto, dell'onorevole Relatore lasciasse supporre che per parte del Ministero non si tenga conto sufficiente degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

La discussione che ha avuto luogo fin qui prova, che in parecchi casi il Ministero ha accettato le varianti proposte dall'Ufficio Centrale.

Il Governo nello studiare il suo progetto, il quale è stato preceduto da una serie insolita di studi e di consultazioni, acquistò necessariamente la convinzione profonda della utilità di tutto ciò che proponeva. Il Senato per certo può, volendo, accogliere l'emendamento dell'Ufficio Centrale; ma per parte mia dichiaro essere questo il primo cambiamento che veramente mi dorrebbe di veder approvato.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Non credo abbastanza chiarito il senso dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Se non erro il Relatore dell'Ufficio Centrale ha dichiarato che quando una società estera ha la sua sede e l'oggetto principale della sua impresa nel territorio, va soggetta all'osservanza di tutte le leggi nazionali salvochè il suo atto costitutivo è valido e deve essere ritenuto per valido quando sia conforme alla legge della nazione nel territorio della quale l'atto fu stipulato (credo di avere afferrato bene il concetto dell'Ufficio Centrale): di modo che tutta la questione si ridurrebbe al punto dell'atto costitutivo, perchè non capirei che l'Ufficio Centrale negasse che la società estera, la quale ha sede e l'oggetto della sua impresa nel territorio italiano, in quanto opera nel territorio italiano, fosse dispensata dall'osservanza delle leggi italiane. È evidente allora che sarebbe migliore la condizione delle società straniere, di quello che sia la condizione delle società nazionali.

Preglierei l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a spiegarsi nettamente su questo punto: se la questione tra l'Ufficio Centrale e il Ministero sia ridotta al punto dell'atto costitu-

tivo: perchè in questo caso mi pare che l'accordo può ottenersi facilmente.

Dato che si tratti veramente di una società estera, contratta fra stranieri e con capitali stranieri, lo che si presume quando non esista alcuna prova in contrario, allora si può ammettere che l'atto costitutivo sia valido ancorchè non risponda alle leggi del regno.

A noi deve bastare che entrate in esercizio le società estere nel territorio del regno, in quanto all'esercizio siano soggette alle nostre leggi.

A questo modo sarebbe soddisfatto ai trattati internazionali che ha invocati l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, i quali trattati non hanno altra portata che questa; che stabilita validamente in estero territorio una società, abbia facoltà di portare le sue operazioni nel territorio italiano; senza che si sia mai preteso che in quanto una società estera opera nel territorio italiano non vada soggetta all'osservanza delle sue leggi.

Osservo poi che ridotta la questione alla validità dell'atto costitutivo, essa perde se non tutta, certamente una grandissima parte della sua importanza. C'è altra legge più liberale che la legge italiana? No, per interessare le società estere bisognerebbe dispensarle dal pagamento delle tasse, locchè non vuol far nemmeno l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Quando una società estera è validamente costituita secondo le leggi, che le appartengono, noi non abbiamo alcun interesse a combattere la validità dell'atto costitutivo. Tutto l'interesse si riduce a quello che la società riconosciuta come valida osservi le leggi italiane in tutto l'esercizio del suo commercio dal momento che è entrata nel territorio italiano.

Io pregherei l'onorevole Relatore a darmi qualche schiarimento su questo punto.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Io dubito che l'onorevole Senatore Pescatore si sia avvolto in un equivoco.

Le società estere, per regola generale, sono sottoposte alle formalità che prescrive la legge comunque siano costituite con le forme del loro paese originario. Adempiuta questa formalità e portata la sede in Italia, esse sono sottoposte alla legge italiana. Pagano le tasse, sono sottoposte al Codice di commercio nostro per

le operazioni che fanno, in una parola, sono completamente sottoposte alle leggi dello Stato. Questa è la regola per le società estere che vengono a funzionare nello Stato.

Ma il Ministero ha avuto un dubbio, il quale ha la sua gravità.

Esso ha detto che vi possono essere società le quali, per potersi costituire con forme diverse, da quelle previste dal nostro Codice di commercio, vadano a costituirsi all'estero, ed abbiano veramente il subietto delle loro operazioni in Italia.

Queste io non le voglio, dice l'onorevole Ministro, considerare come società estere: non voglio che possano funzionare in realtà qui, ma colle forme volute dalla legge del paese, dove si sono costituite. Queste devono costituirsi colle forme volute dalla legge italiana; non solamente devono essere sottoposte alla legge italiana per quello che faranno dopo la loro costituzione, ma anche il loro atto costitutivo non deve potere uscire dai limiti tracciati per le società nazionali dalle leggi italiane.

Ecco dove sta la questione, sulla quale mi permetto aggiungere qualche osservazione anch'io, sebbene non possa fare altro che ripetere quanto si disse. L'Ufficio Centrale ebbe anch'esso il dubbio; non si è dissimulato il pericolo al quale accennava il signor Ministro nel suo progetto, però non gli è parso che fosse un caso il quale si potesse verificare molto sovente, ed invece ho veduto molti esempi in cui i capitali esteri sono venuti ad aiutare le imprese italiane.

Così sono venuti i capitali esteri per fare i Canali Cavour, sono venuti con capitali esteri a farci le strade in Sardegna, sono venuti a fare gli abbellimenti di Torino, sono venuti i capitali esteri a fare gli abbellimenti di Milano, di Firenze ecc.; è venuta una potente società, la *Ferrarese Reclamation Company*, a fare il prosciugamento dell'agro ferrarese.

Ora, è persuaso l'Ufficio Centrale che tutte queste potentissime società che hanno portato capitali esteri nello Stato, se loro si fosse detto: voi non vi potete costituire, senonchè colle forme stabilite dal nostro Codice di commercio, non si sarebbero costituite minimamente, perchè è verissimo che hanno lo scopo principale del loro commercio in Italia, ma per raggiungere lo scopo che si prefiggevano, i

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

quattrini li hanno presi all'estero, e li prenderebbero all'estero; ed i capitalisti che devono comprare le azioni, non le comprano all'estero, senonchè da una società la quale si sia costituita con le forme del proprio paese.

Ecco il dubbio dell'Ufficio Centrale che l'ha persuaso a non accettare il paragrafo del Ministero, e nel tempo stesso per riparare anche al pericolo che il Ministero temeva, ha detto: se sono esteri che costituiscano queste società, lasciatele costituire colle leggi del loro paese e rientrino nelle disposizioni generali sulle società estere, quantunque lo scopo principale del loro commercio sia in Italia; se però sono Italiani i quali vadano all'estero, o vi sia prevalenza di numero d'Italiani che vadano all'estero per frodare in certo modo la legge italiana, per evitare le prescrizioni, allora si debbono sottoporre alla legge stessa, e non devono, col pretesto di andare all'estero, esentarsi dall'adempirne le formalità.

Questo fu il concetto che ha persuaso l'Ufficio Centrale a proporre l'emendamento. Il signor Ministro non crede di poterlo accettare, ed insiste perchè tutte le società, le quali hanno uno scopo che deve adempirsi nello Stato, siano costituite con le forme della legge italiana.

La conseguenza è questa che se vi saranno altri esteri, i quali vogliano fare delle imprese conformi a quelle alle quali ho accennato, e che mi pare abbiano portato veramente una grandissima utilità nel paese, non si costituiranno altrimenti, perchè non è possibile persuadere capitalisti, per esempio, di Londra, a dare i loro quattrini per dette società in Italia create con le forme della legge italiana; tanto è vero che le società che si costituiscono in Italia, difficilmente trovano quattrini all'estero, è questo perchè? Perchè non ci sono all'estero persone che facciano parte di queste società, e perchè queste società non sono costituite con quelle forme alle quali quei capitalisti sono avvezzi, e quindi difficilmente vengono a portare i loro denari: mentre ve li portano, se si lascia loro che si costituiscano nelle forme volute dalle leggi del loro paese.

Sono queste le ragioni che giustificano la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Sono dolentissimo che non ci troviamo d'accordo coll'onorevole Ministro, perchè ho la pro-

fonda persuasione che tutti e due in sostanza vogliamo fare qualche cosa di meglio e vogliamo cercare la disposizione la più efficace a giovare all'interesse pubblico in questa materia, ma dubito che il Ministro preoccupato troppo del pericolo che le società facciano frode alla legge, vada a colpire nella loro vitalità quei capitali che possano venire nel Regno e che adottando le sue disposizioni rifuggirebbero dal venire.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io bramerei sottoporre al Ministero un'osservazione intorno a questo articolo del suo progetto.

Secondo quest'articolo, è nazionale una società la quale o abbia la sua sede nel Regno, o vi abbia l'oggetto principale della sua impresa. Non è necessario che siano congiunte queste due condizioni; basta o l'una, o l'altra. Poniamo ora che in un altro Stato si abbiano leggi uguali al progetto ministeriale, vale a dire che richiedano condizioni eguali per dichiarare nazionali le società. Che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che una società potrebbe essere e nazionale ed estera, mentre al pari degli individui dovrebbe essere o nazionale od estera.

Difatti, se noi vogliamo considerare italiana una società costituita ed avente la sua sede all'estero, per esempio in Francia, solo perchè esercita la sua principale industria in Italia, per la stessa ragione in Francia si potrà considerare francese una società la quale sia costituita ed abbia la sua sede in Italia, ma eserciti la principale sua industria in Francia.

Ne avverrà adunque che avremo delle società le quali saranno ad un tempo nazionali ed estere, e credo che questo sarebbe per tali società un male ed un grave imbarazzo.

Possiamo certamente cercare di evitare le frodi, come, per esempio, se degli Italiani, per sottrarsi alle leggi del proprio paese, andassero all'estero a costituirvi delle società per esercitare con esse la loro industria o il loro commercio in Italia.

Ma dobbiamo evitare disposizioni che allontanino dall'Italia i capitali stranieri e le società estere che vogliono onestamente operare in Italia.

Per conseguenza, non mi pare accettabile il progetto del Ministero, e mi sembra preferibile

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

adottare un sistema che assicuri ad ogni società la sua vera ed unica qualità, o di società estera o di società nazionale, non mai un sistema il quale faccia sì che una società possa essere ad un tempo e nazionale ed estera.

Prego l'onor. signor Ministro a voler prendere in considerazione queste osservazioni che ho l'onore di sottoporli. Fra gli inconvenienti bisogna scegliere sempre i minori. Cerchiamo pure il mezzo di impedire le frodi; ma per impedire le frodi, non impediamo alle società estere di venire in Italia ad impiegare i loro capitali in imprese italiane; coll'esigere assolutamente da esse che si sottopongano a diventare società italiane, e si assoggettino a tutte le leggi italiane al pari delle altre società veramente ed esclusivamente italiane.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. All'onorevole Senatore Astengo risponderò semplicemente che nella prima parte di quest'articolo si parla di sede secondaria, e qui si parla di sede principale, della sede vera. Ora, questa è una sola, quindi non si può supporre il caso di una società la quale abbia il doppio carattere di nazionale ed estera.

In quanto poi al merito del § 5. di quest'articolo qualunque sia la definitiva risoluzione che piacerà al Senato di adottare, sia che inchini ad accettare il progetto del Ministero, o voglia ammettere la forma dell'Ufficio Centrale, io prego l'Ufficio medesimo, di voler esaminare se la sua formula contempra e soddisfa a tutte le esigenze dei casi che riguardano le società estere.

I quattro primi paragrafi di quest'articolo considerano, ne' suoi varii rapporti, la condizione di una società estera, la quale nello Stato abbia una o più secondarie rappresentanze. Nel quinto paragrafo dell'Ufficio Centrale è considerato invece il caso della società costituita all'estero, la quale nello Stato abbia la sede principale e l'oggetto principale delle sue intraprese, nella sola ipotesi che il capitale sia in maggioranza costituito da italiani; nulla dispone per le Società costituite da stranieri all'estero, le quali abbiano sede principale in Italia. Il progetto del Ministero comprende invece tutti i casi di società estere,

o costituite all'estero, aventi nel Regno la sede principale o l'oggetto principale della loro intrapresa. Quindi io reputo che, anche quando si volesse mantenere l'emendamento, proposto all'ultimo paragrafo dell'articolo, bisognerebbe completarlo, e considerare tutti i casi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* L'Ufficio Centrale accetta molto volentieri la proposta fatta dal Governo, e si concerterà col signor Ministro per concretare insieme una disposizione che tenga conto del nostro emendamento e dell'aggiunta, che per le considerazioni del Ministro possa riconoscersi necessaria.

PRESIDENTE. Postosi così d'accordo il signor Ministro coll'Ufficio Centrale, leggerò ora l'emendamento che ha fatto pervenire alla Presidenza l'onorevole Pescatore all'ultimo capoverso dell'art. 11: « Le Società aventi nel Regno la loro sede, ecc. sono considerate come società nazionali ecc., sopprimendo le prime parole: *il presente articolo non è applicabile...* »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* Non ho alcuna difficoltà d'annuire a che questo emendamento sia rimandato all'Ufficio Centrale.

Dacché ho la parola farei anzi una preghiera al Senato. L'Ufficio Centrale è molto lieto che il Senato apprezzando come devesi l'importanza di questa legge, se ne occupi con tanto amore; d'altra parte questo sentimento deve pure metterci il desiderio che il progetto diventi legge. Ora mi consta che anche ai seguenti articoli verranno proposti degli emendamenti. Ma qualche volta un emendamento che venga proposto lì per lì, subito non si può apprezzare in tutta la sua importanza e in tutte le sue conseguenze; d'altronde il prolungare la discussione non è piacevole per nessuno, e reca danno alla cosa. A nome quindi dell'Ufficio Centrale, pregherei i signori Senatori, i quali hanno emendamenti a proporre di voler far capo col Relatore che non mancherà di sottoporli all'esame dei Colleghi. Ciò non toglie che anche in corso di discussione non possano essere presentati dei nuovi emendamenti; ma intanto sarebbe di molto agevolata la via e si eviterebbe forse di gua-

stare la legge certamente buona come è stata proposta dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio insieme al suo Collega di Grazia e Giustizia, ed alla quale l'Ufficio Centrale non ha fatto che qualche modificazione non per alterarla, ma anzi coll'intendimento di fare sì che corrisponda meglio agli intendimenti che tutti ci proponiamo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io credo accettabilissima la proposta testè fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Quindi innanzi, se il Senato la approva, tutti coloro che hanno degli emendamenti da proporre devono far capo dal signor Relatore; ma aggiungo, vorrei che il Relatore conferendo con l'Ufficio Centrale desse poi una risposta ai signori proponenti con le ragioni, perchè essi sappiano se hanno da persistere o da recedere o se hanno da modificare la loro proposta...

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Certissimo.

Senatore PESCATORE... È il mezzo più spedito e più acconcio; è quello che si tenne sempre, nella discussione del Codice penale ed è: che gli autori delle proposte (a meno che l'Ufficio Centrale creda assolutamente di non doverle prendere in considerazione) fossero chiamati nel seno dell'Ufficio Centrale medesimo, e là facessero la discussione preliminare. L'accordo riesce più facile, più breve; e la discussione in pubblica seduta sarebbe di gran lunga abbreviata.

PRESIDENTE. Sono persuaso che i pochi Senatori presenti accoglieranno la proposta dell'Ufficio Centrale. Se non vi sono quindi osservazioni in contrario, resta inteso che le proposte di emendamenti d'ora innanzi saranno mandate all'onorevole Relatore della Commissione.

I primi capoversi di quest'articolo dunque sono approvati; rimane sospeso l'ultimo.

Se i signori Senatori vogliono avere la bontà di soffermarsi ancora un momento, potremo fors' ancora votare l'articolo seguente e terminare così la Sezione I.

Ne do lettura:

Art. 15.

« Le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate

dalla presente legge, si prescrivono col decorso di cinque anni.

» Il termine decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, se l'obbligo non ha scadenza.

» Riguardo agli obblighi nascenti dalla liquidazione della società, il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori.

» Tale prescrizione corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la donna maritata e contro i minori, ancorchè non emancipati, e gl'interdetti, salvo il loro regresso contro il marito od il tutore o curatore.

» La suddetta prescrizione non è interrotta, se non quando è intervenuto un riconoscimento dell'obbligo per iscritto, od una domanda giudiziale non perentoria. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Prego l'Ufficio Centrale a portare la sua attenzione al secondo capoverso di quest'articolo.

Dice: « Il termine decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, se l'obbligo non ha scadenza. »

Ora domando io: tra l'essere l'obbligo esigibile, e il non avere scadenza, qual differenza corre? Nessuna; poicchè non essendo fissata scadenza, il credito si può subito esigere; a meno che si volesse distinguere tra la scadenza espressa a giorno fisso, e le obbligazioni stipulate indeterminatamente, sicchè si possa bensì subito agire, ma si appartenga al giudice di accordare un breve termine. In tal caso domando che l'articolo sia meglio spiegato.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Corsi ha la parola.

Senatore CORSI T. Il Senatore Pescatore, se non erro, desidera che in questo capoverso il quale dice: « Il termine decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, se l'obbligo non ha scadenza » si aggiungesse una parola per esprimere che quel primo caso che contempla si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

riferisce al credito che è divenuto esigibile perchè è scaduto.

Prima di tutto vorrebbe cambiare la parola *termine* in quella di *prescrizione*, perchè potrebbe recare confusione.

Quindi si direbbe: *la prescrizione decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile*. Così l'onorevole Pescatore vorrebbe aggiungere che il credito è divenuto esigibile, perchè è scaduto il termine.

A me pare chiarissimo l'articolo perchè la ragione appunto, per cui il credito è esigibile, è la sua scadenza, e se si dicesse ancora che è esigibile per scadenza, parrebbe che si accennasse anche a tutti quei crediti che hanno avuto un termine di scadenza, ma non a quelli che sono esigibili immediatamente. Tutte le contrattazioni fatte con riscossione immediata sono esigibili, e quindi dal momento in cui si deve fare il pagamento decorre il termine della prescrizione.

Mi pare, ripeto, che coll'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore, invece di schiarire, si restringerebbe la disposizione, e che la frase adoperata in quest'articolo sia felicissima, perchè esprime tutti i casi nei quali un titolo verso la società può essere divenuto esigibile non solo per la decorrenza del termine, ma per una ragione qualunque.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'Ufficio Centrale fa due casi: Se l'obbligo è divenuto esigibile la prescrizione decorre dal momento in cui l'obbligo è divenuto esigibile: Se l'obbligo non ha scadenza la prescrizione decorre soltanto dal momento dello scioglimento della società. Non so bene capire questa seconda ipotesi. Se l'obbligo non ha scadenza, vuol forse dire: se nel contratto non si è fissata una scadenza? Se vuol dir altro abbia l'Ufficio Centrale la compiacenza di spiegarlo.

Se si è contratto il debito senza fissare un termine in cui sarebbe pagato, io dico che è esigibile immediatamente. È vero che il giudice appunto perchè non si è stabilito un termine potrà anzi dovrà concedere una breve dilazione; ma è esigibile immediatamente, inquantochè posso immediatamente far citare il debitore e chiedere che sia condannato al pagamento dentro quel termine che la saviezza e

l'equità del giudice potrà concedere; ma che sarà sempre brevissimo.

Ecco la spiegazione che io desidero: Vorrei che fosse più chiaramente spiegata l'antitesi che l'Ufficio Centrale fa fra due casi che non sono precisamente opposti. Il primo caso è di un debito esigibile; il secondo caso è di un altro debito anche esigibile appunto perchè non ha scadenza. Attenderei dunque questa spiegazione.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. La spiegazione che può dare l'Ufficio Centrale è semplicissima. Nel primo caso si riguardano tutti quegli obblighi i quali avendo un termine ne è venuta la scadenza, e successivamente si comprendano tutti quegli obblighi i quali non avendo una scadenza determinata, ossia essendo contratti senza scadenza divengono esigibili immediatamente. Così le contrattazioni a contanti, la conseguenza di una sentenza di condanna, e simili. E finalmente nella seconda parte si riguardano quelle obbligazioni, le quali non avendo una scadenza determinata, e non potendo essere esatte durante la vita della società, acquistano la loro vera scadenza dal momento in cui la società si scioglie.

Questo mi pare sia stato il concetto dell'articolo che l'Ufficio Centrale ha accettato tal quale come il Ministero lo aveva formulato.

Senatore PESCATORE. Allora bisogna aggiungere la parola *immediatamente*.

Senatore MIRAGLIA. Tutti siamo d'accordo sul principio a cui è informato l'articolo in discussione, e bisogna convenire coll'onorevole Senatore Pescatore, che il dubbio sollevato deriva da che le parole: *se l'obbligo non ha scadenza*, non sono esatte. Quando un'obbligazione è a termine, la prescrizione non decorre che dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile; ma se la società si scioglie prima della scadenza del termine, pel solo fatto dello scioglimento della società, il termine è abbreviato, e quindi l'obbligazione diventa esigibile. Perlocchè bisogna sostituire alle parole: *se l'obbligo non ha scadenza*, le altre: *se l'obbligo non è scaduto*, per bene intendere che dal giorno dello scioglimento della società comincia a decorrere il termine della prescrizione per le obbligazioni non ancora scadute.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MAGGIO 1875

Senatore PESCATORE. Io accetterei questa proposta.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ed il signor Ministro accettano questa proposta del Senatore Miraglia?

Senatore CORSI T. L'Ufficio Centrale l'accetta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto anch'io.

Metto adunque ai voti l'articolo diviso per numeri coll'emendamento ora stabilito al N. 2.

Art. 15.

« Le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate dalla presente legge, si prescrivono col decorso di cinque anni. »

Chi approva questo capoverso, si alzi.

(Approvato.)

« Il termine decorre dal giorno in cui l'obbligo è divenuto esigibile, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, se l'obbligo non è scaduto. »

(Approvato.)

« Riguardo agli obblighi nascenti dalla liquidazione della Società, il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori. »

(Approvato.)

« Tale prescrizione corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra,

contro la donna maritata e contro i minori, ancorchè non emancipati, e gl'interdetti, salvo il loro regresso contro il marito od il tutore o curatore. »

(Approvato.)

« La suddetta prescrizione non è interrotta, se non quando è intervenuto un riconoscimento dell'obbligo per iscritto, od una domanda giudiziale non pereuta. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 15, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ordine del giorno per la seduta di lunedì, alle ore 2 pom. :

Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle Società ed associazioni commerciali.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso (N. 25);

2. Convenzione postale internazionale, firmata a Berna il 9 ottobre 1874 (N. 31);

3. Convenzione con la Francia del 10 dicembre 1874, per la determinazione della frontiera nel tunnel del Ceniso (N. 32).

La seduta è sciolta (ore 6).